

Gazzetta del Sud 6 Giugno 2010

Valutata la piena attendibilità dell'ex pentito Nino Stracuzzi

«... Il Tibia si augurava addirittura un intervento divino, al fine di zittire il propalante "Il Signore e la Madonna che a questo gli bloccano le corde vocali", trovando assolutamente concorde il suo interlocutore Gatto ("si le corde vocali veramente")».

Ecco uno dei numerosi passaggi delle motivazioni di una sentenza fondamentale per capire le dinamiche criminali del clan di Giostra. Sono le motivazioni della sentenza d'appello del processo "Arcipelago", scritte dal giudice a latere Marisa Salvo, sentenza che nel dicembre del 2009 confermò sostanzialmente tutto l'impianto delle statuizioni di primo grado, decise dalla corte d'assise presieduta dal giudice Salvatore Mastroeni.

Il passaggio iniziale è soltanto uno dei tanti brani di conversazioni captate tra il boss Puccio Gatto e un altro degli imputati, Luigi Tibia, a commento della decisione di pentirsi del cognato di Gatto, Antonino Stracuzzi, l'ormai ex collaboratore di giustizia che ha consentito l'operazione "Arcipelago". È abbastanza emblematico di come il pentito di Stracuzzi fosse giudicato all'epoca un vero e proprio terremoto che poteva disarticolare l'intero gruppo mafioso, cosa che poi in effetti avvenne.

Ecco come descrive il giudice Salvo la posizione del vertice dell'associazione, vale a dire il boss Gatto: «... assolutamente condivisibile è il giudizio espresso dalla Corte di primo grado che ha riconosciuto ed affermatola responsabilità penale dell'appellante, divenuto il cardine dell'associazione mafiosa, dopo aver soppiantato il precedente capo, di cui era stato "il figlioccio" nonché "il braccio destro". In tale direzione depongono le dichiarazioni dei collaboratori, che lo hanno coralmemente indicato come il capo del clan, in una diarchia con Minardi Giuseppe».

Un altro passaggio-chiave delle motivazioni è rappresentata dalla lunga disamina dell'omicidio di Carmelo Mauro, avvenuto nel maggio del 2001 a Giostra, un'esecuzione mafiosa che diede proprio il via alle indagini della "Arcipelago": «La vera motivazione – scrive il giudice Salvo –, era riconducibile, non già a questione relativa alla sola famiglia Minardi, ma alla cattiva gestione del gruppo, affidata al Mauro, dopo l'arresto del Galli. In questa fase, però, il predetto aveva gestito male i proventi del gruppo, non curandosi dei detenuti, tra cui lo stesso Minardi, abbandonato in galera».

L'altra parte delle motivazioni decisiva anche in appello, così come in primo grado è quella che ripercorre la vicenda dell'ex pentito, Antonino Stracuzzi. Ecco cosa scrive il giudice a latere Salvo sul suo apporto: «... queste dichiarazioni, ad avviso della Corte, risultano pienamente attendibili, per le ragioni indicate nel paragrafo relativo alla relativa valutazione, al quale si rinvia. In questa sede è necessario aggiungere che esse sono risultate convergenti con le dichiarazioni fornite da Gatto Rosa, la cui attendibilità è già stata positivamente valutata dalla Corte, con le propalazioni degli altri collaboratori nonché del tutto sovrapponibili con le risultanze delle intercettazioni telefoniche ed ambientali e dell'attività più tradizionale, svolta dalla P.G. attraverso servizi di appostamento e di video-ripresa».

Anche il processo d'appello ha quindi dimostrato che a Giostra c'era, e c'è, «la esistenza di un sodalizio avente tutte le caratteristiche dell'associazione mafiosa, in relazione sia ai mezzi usati che ai fini perseguiti ed hanno consentito di coglierne l'attività illecita, sia nella fase della programmazione sia in quella successiva all'esecuzione».

Tornando al ruolo-chiave avuto da Stracuzzi scrive il giudice Salvo che «... le dichiarazioni di Stracuzzi Antonino costituiscono il dato probatorio fondamentale del processo, unitamente a quelle rese dagli altri collaboratori, che si sono rilevate preziose per penetrare all'interno della cortina di omertà, che connota tradizionalmente la struttura ed il modo di operare delle associazioni di stampo mafioso», e quindi l'ex pentito «deve ritenersi un soggetto attendibile. Ciò, tuttavia, non significa che egli sia persona infallibile od integerrima, né dotata di memoria in suscettibile di errori, ma semplicemente un soggetto che, in base ad elementi di fatto e logici, presenta un tranquillante ed elevato grado di attendibilità. La sua spontaneità è fuori di ogni dubbio, anche in considerazione delle modalità assolutamente occasionali con cui egli ha reso le iniziali dichiarazioni, che non risultano determinate da alcuna coazione o suggestione esterna».

E la Corte si spinge anche oltre, valutando come non incidente nell'impianto complessivo delle sue dichiarazioni la revoca del programma di protezione: «... a ben vedere, la revoca risulta disposta, piuttosto che per la denunciata condotta criminosa posta in essere dallo Stracuzzi, soprattutto per l'insofferenza manifestata dal collaboratore avverso le prescrizioni imposte dal suo particolare stato, che ne rendeva difficoltosa la tutela. La difficoltà dello Stracuzzi di reggere il peso di una scelta così traumatica e gravosa attiene ad un travaglio interiore, che ha rimesso in discussione le sue certezze, ma nulla ha a che vedere con la credibilità o la coerenza, che si misurano sulla base di concreti dati probatori».

Nuccio Anselmo

EMEROTECA ASSOCIAZIONE MESSINESE ANTIUSURA ONLUS